



Regolamento per l'uso degli impianti di videosorveglianza nel Comune di Cogoleto

Approvato con deliberazione C.C. n. 38 del 28/07/2017

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Finalità
- Art. 4 – Principi applicabili al trattamento dei dati personali

CAPO II

SOGGETTI

- Art. 5 – Titolare dei dati
- Art. 6 – Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza
- Art. 7 – Responsabili del trattamento dei dati personali
- Art. 8 – Incaricati del trattamento dei dati personali
- Art. 9 – Soggetti esterni autorizzati ad accedere alla sala server e alla sala di controllo

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- Art. 10 – Informazioni rese al momento della raccolta
- Art. 11 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Art. 12 – Uso telecamere brandeggiabili
- Art. 13 – Sistema di videosorveglianza trasportabile
- Art. 14 – Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia
- Art. 15 – Accesso ai dati
- Art. 16 – Sicurezza dei dati

CAPO IV

INTEGRAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ED INCENTIVI ECONOMICI

- Art. 17 – Integrazione dell' impianto su iniziativa di terzi

CAPO V

CESSAZIONE ATTIVITA' DI VIDEOSORVEGLIANZA TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

- Art. 18 – Cessazione attività di videosorveglianza
- Art. 19 – Tutela amministrativa e giurisdizionale

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 20 – Compiti della Giunta Comunale
- Art. 21 – Disposizioni finali e di rinvio

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Cogoleto.
2. In particolare il presente regolamento:
 - a. individua gli impianti di videosorveglianza di proprietà del Comune di Cogoleto o da esso gestiti;
 - b. definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
 - c. disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.
3. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal vigente Codice in materia di protezione dei dati personali e al Provvedimento Garante Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010.
4. Eventuali modifiche normative integrano e sostituiscono le norme del presente regolamento con esse configgenti

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per "Codice", il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) per "impianto di videosorveglianza", qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni, utilizzato per le finalità indicate dall'articolo 3 del presente regolamento;
 - c) per "banca dati", il complesso di dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;

- d) per “trattamento”, qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con l’ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati personali;
- e) per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile anche indirettamente, e rilevata con trattamenti di immagini effettuati mediante gli impianti di videosorveglianza;
- f) per “Titolare” così come definito nell’articolo 4 , comma 1 lettera f) del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", è l’ Ente Comune di Cogoleto, competente a disporre l’installazione di impianti di videosorveglianza e ad indicare le finalità e le modalità di trattamento dei dati conseguenti all’esercizio dei predetti impianti;
- g) per “Responsabile”: è la persona fisica legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- h) per “responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza”, la persona fisica legata da rapporto di servizio o da altro rapporto giuridico al titolare e preposta dal medesimo all’installazione ed alla manutenzione degli impianti di videosorveglianza;
- i) per “incaricati”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile del trattamento dei dati personali;
- j) per “interessato”, la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;
- k) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) per “diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- m) per “dato anonimo”, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- n) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.
- o) Per “Sala Server” locali predisposti a contenere le apparecchiature necessarie alla registrazione ed allo stoccaggio delle immagini acquisite.
- p) Per “Sala Controllo” locali predisposti a contenere le attrezzature necessarie alla visualizzazione in tempo reale ed alla gestione delle telecamere.

Art. 3 - Finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento garantisce che in conseguenza dell'esercizio degli impianti di videosorveglianza, il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e d'ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. A tal fine il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

2. Le finalità istituzionali sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali del Comune di Cogoleto, della vigente normativa, ed in particolare del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, del D.Lgs. 31 marzo 1998, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, sull'ordinamento della Polizia Municipale, della Legge Regionale 1 Agosto 2008, n° 31 "*Disciplina della Polizia Locale*", dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.

3. Nel rispetto dei principi generali di liceità, necessità, proporzionalità e finalità indicati dalle norme vigenti, gli impianti di videosorveglianza assolvono alle seguenti finalità specifiche:

- prevenire e contrastare fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, gli atti delittuosi e tutte le attività illecite, commessi sul territorio comunale garantendo maggiore sicurezza ai cittadini.
- ricostruire la dinamica di atti vandalici o azioni di teppismo nei luoghi pubblici di principale frequentazione agevolando l'intervento della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine a tutela del patrimonio pubblico e del decoro urbano;
- perseguire il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro della città promuovendo il rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile;
- agevolare politiche pubbliche di sicurezza integrata assicurando la collaborazione tra le forze di polizia locale e le forze di polizia dello Stato attraverso lo scambio informativo e l'interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative della polizia locale con le sale operative delle forze di polizia dello Stato regolamentando l'utilizzo in comune di sistemi di sicurezza tecnologica finalizzati al controllo delle aree e delle attività soggette a rischio;

- promuovere iniziative di dissuasione di ogni forma di condotta illecita compresa l'occupazione arbitraria di immobili, lo smercio di beni contraffatti e falsificati nonché ogni azione che comporti turbativa del libero utilizzo degli spazi pubblici;
- agevolare politiche di sicurezza integrata nel processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni e dei correlati profili di incolumità e sicurezza pubblica sotto gli aspetti di "safety" e "security";
- monitorare il traffico cittadino in tempo reale dalla sala operativa del Comando di Polizia Locale, anche per mezzo di sistemi di lettura targhe, con conseguente più razionale e pronto impiego delle risorse umane laddove se ne presenti la necessità ed attuazione di eventuali deviazioni in caso di necessità dovute ad anomalie o incidenti;
- utilizzare, per quanto possibile, le immagini registrate nella ricostruzione delle dinamiche degli incidenti stradali;
- monitorare situazioni critiche e siti particolari allo scopo di agevolare l'intervento di protezione civile in caso di esondazioni, incendi o altre calamità naturali;
- tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- rilevazione di dati anonimi per l'analisi dei flussi del traffico veicolare utili alla predisposizione ed alla variazione dei piani del traffico;
- controllare situazioni di degrado quali l'abbandono di rifiuti in prossimità di cassonetti, isole ecologiche, su aree pubbliche e nei parchi e monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia e orario di deposito dei rifiuti;

4. Le immagini registrate sono messe a disposizione gratuitamente ed esclusivamente all'Autorità Giudiziaria e alle Forze dell'Ordine, nei tempi, nei termini e con le modalità del presente Regolamento, per fini istituzionali di tali Organi.

5. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati se non previo accordo con le Organizzazioni Sindacali. .

Art. 4 - Principi applicabili al trattamento dei dati personali

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza gestiti dal Comune di Cogoleto e collegati alle centrali

di controllo ubicate presso la sede del Corpo di Polizia Locale e, preve intese, accordi, convenzioni comunque denominate, del Comando Compagnia Carabinieri di Arenzano si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce al contempo il rispetto dei diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

2. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata.

3. Il trattamento dei dati personali si svolge nel pieno rispetto dei principi di liceità, finalità, necessità e proporzionalità, sanciti dal Codice.

4. In attuazione dei principi di liceità e finalità, il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è effettuato dal Comune di Cogoleto esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

5. In attuazione del principio di necessità, gli impianti di videosorveglianza ed i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere raggiunte mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

6. In attuazione del principio di proporzionalità e dei criteri di pertinenza e non eccedenza, gli impianti di videosorveglianza sono configurati in modo da raccogliere esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese ed evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti.

7. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza con varchi per lettura targhe, i cui monitor per la visione delle immagini riprese dalle telecamere sono posizionati presso la centrale operativa della Polizia Locale, così come gli impianti di immagazzinamento dati di tutto il sistema. Preve intese, accordi, convenzioni comunque denominate possono essere predisposti dispositivi che permettono la visione l'estrapolazione e il trattamento diretto dei dati da parte del Comando Compagnia Carabinieri di Arenzano e o di altre forze di Polizia dello Stato per ragioni di interesse investigativo e di Polizia Giudiziaria.

8. La disponibilità tempestiva d'immagini presso l'Ufficio della Polizia Locale costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale e le altre Forze di Polizia svolgono quotidianamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali;

attraverso tali strumenti si persegue l'intento di tutelare la popolazione ed il patrimonio comunale, garantendo quindi un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle zone più appartate, nei siti di interesse turistico, storico, artistico e culturale, negli edifici pubblici, nel centro storico, negli ambienti in prossimità delle scuole e nelle strade ad intenso traffico veicolare.

9. I dati trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy e delle indicazioni impartite da tale Autorità.

CAPO II

SOGGETTI

Art. 5 – Titolare dei Dati

1. Il Comune di Cogoletto è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l' utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. A tal fine il Comune di Cogoletto è rappresentato dal Sindaco a cui compete ogni decisione circa le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

2. Il Sindaco, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza:

- a) definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
- b) effettua le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali;
- c) nomina i responsabili della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza ed i responsabili del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità;
- d) detta le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- e) vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.

Art. 6 - Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza

1. Il responsabile del Settore tecnico competente, o altro soggetto individuato dal Sindaco, è designato quale responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. La nomina è effettuata con decreto del Sindaco, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati al responsabile. È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del soggetto designato, previa approvazione da parte del Sindaco.

2. Il responsabile del Servizio tecnico competente, o il diverso soggetto individuato dal Sindaco, in qualità di responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza:

- a) cura l'installazione e gestisce la manutenzione degli impianti di videosorveglianza;
- b) assegna e custodisce le credenziali di accesso necessarie per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.

Art. 7 - Responsabili del trattamento dei dati personali

1. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale di Cogoleto, il responsabile del Settore tecnico competente o i diversi soggetti individuati dal Sindaco, sono designati quali responsabili del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. La nomina è effettuata con decreto del Sindaco, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati ai responsabili. È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte dei soggetti designati, previa approvazione da parte del Sindaco.

2. I responsabili effettuano il trattamento nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, e delle disposizioni del presente regolamento.

3. I responsabili effettuano il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle proprie disposizioni ed istruzioni.

4. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale di Cogoleto ed il funzionario del Settore tecnico competente, o i diversi soggetti individuati dal Sindaco, in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza:

- a) adottano le misure e dispongono gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e la correttezza dell'accesso ai dati;

- b) curano la gestione delle modalità di ripresa e di registrazione delle immagini;
- c) collaborano con il Segretario generale per l'evasione delle richieste di esercizio dei diritti degli interessati;
- d) custodiscono le chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e le chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni.

Art. 8 - Incaricati del trattamento dei dati personali

1. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale di Cogoleto o i diversi soggetti individuati dal Sindaco, nominano gli incaricati del trattamento dei dati, in numero sufficiente a garantire il giusto trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. La nomina è effettuata con atto scritto, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati agli incaricati e le prescrizioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati.
2. Gli incaricati sono nominati tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale o, nel caso degli accordi, intese, convenzioni comunque denominate di cui al precedente art. 4 tra gli appartenenti alle Forze di Polizia dello Stato che per esperienza, capacità e affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. Gli incaricati effettuano il trattamento attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal titolare e dai responsabili del trattamento dei dati personali.
4. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, gli Incaricati saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, e dovranno prendere atto delle vigenti disposizioni, della normativa di riferimento e di quanto previsto dal presente Regolamento

Art. 9 - Soggetti esterni autorizzati ad accedere alla Sala Server e alla Sala di controllo

1. L'accesso alla Sala Server è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al Responsabile della conduzione dell'impianto e al personale facente parte del Corpo di Polizia Locale e di altre forze di Polizia dello Stato per le finalità di cui all' art. 3 del presente regolamento
2. Eventuali accessi alla sala Server di soggetti diversi devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile. Tra questi soggetti rientrano a scopo esemplificativo: persone incaricate di servizi

connessi alla gestione tecnica delle apparecchiature e dei locali (tecnici comunali, tecnici di assistenza e addetti alle pulizie, ecc) esclusivamente per l'espletamento delle attività di competenza (manutenzione, pulizia, ecc). Tali addetti non possono essere dotati di chiave di accesso alla sala e non possono stazionarvi da soli.

3. L'accesso ai sistemi di video sorveglianza presso la Sala Controllo è consentito al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati, agli incaricati alla conduzione dell'impianto e ai tecnici incaricati per l'assistenza e la manutenzione; questi ultimi esclusivamente per l'espletamento delle attività di competenza saranno individuati e identificati nominalmente con atto scritto. Solo a seguito di espressa richiesta formale da parte del Responsabile potranno intervenire anche in modalità remota, per operazioni di manutenzione.

4. Il sistema deve essere configurato in maniera tale che il Responsabile e gli Incaricati dei servizi accedano allo stesso con diverse ed univoche credenziali di accesso e password. Tali credenziali saranno strettamente personali e dovranno essere conservate in maniera diligente senza essere mai comunicate a terzi.

5. I *log* di accesso al sistema saranno conservati per la durata di anni uno.

6. E' vietata l'assunzione di dati non necessari o per finalità diverse da quelle previste dal presente Regolamento.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 10 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dal provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010, al trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento non si applicano le disposizioni riguardanti l'obbligo di fornire una preventiva informativa agli interessati.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, il Comune di Cogoleto rende noto agli interessati il funzionamento degli impianti di videosorveglianza tramite le seguenti forme semplificate di informativa:

a) pubblicazione sul sito internet istituzionale di planimetrie e di altra documentazione relative alle zone videosorvegliate;

- b) inserimento di appositi avvisi nella cartellonistica esistente in corrispondenza degli accessi stradali e ferroviari alla città
 - c) posizionamento di cartelli contenenti l'informativa di cui all'art. 13 del Codice ed al provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, il Comune di Cogoleto rende noto agli interessati il funzionamento degli impianti di videosorveglianza del presente regolamento, tramite il posizionamento di cartelli contenenti l'informativa di cui all'art. 13 del Codice e conformi al provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010; i cartelli potranno essere posizionati in luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze di essi, e non necessariamente nelle immediate vicinanze della telecamera.
4. L'uso delle immagini per le finalità dichiarate non necessita del consenso da parte delle persone riprese in quanto viene effettuato per lo svolgimento di fini istituzionali e per finalità connesse alla "sicurezza urbana".

Art. 11 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti d'operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per il quale sono raccolti o in seguito trattati;
 - d) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, con modalità volte a salvaguardare l'anonimato.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza e le telecamere di lettura targhe installate sul territorio comunale, posizionate in punti nevralgici espressamente individuati in fase di progettazione con atto della Giunta Comunale suscettibili a modifiche per numero e posizione qualora le esigenze lo rendano necessario, secondo gli sviluppi

futuri del sistema.

3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.
4. Il Titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non eseguire riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. Le immagini in formato digitale delle unità di ripresa saranno inviate presso l'Ufficio Operativo di Polizia Locale e, previ accordi di cui al precedente art. 4, presso il Comando Compagnia Carabinieri di Arenzano e/o di altra forza di Polizia dello Stato. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate e memorizzate su appositi server.
5. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione
6. In relazione alle capacità di immagazzinamento dei dati forniti tramite i videoregistratori digitali, in condizioni di normale funzionamento le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle già registrate in un tempo inferiore a quello citato, in piena osservanza della normativa vigente sulla privacy.
7. I dati personali devono essere sempre conservati, custoditi e controllati nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 31 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*"
8. I dati eventualmente estrapolati ed esclusi dalla cancellazione automatica devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza ai sensi dell'art 31 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Art. 12 - Uso delle telecamere brandeggiabili

1. L'utilizzo della funzione di mobilità delle telecamere, quando presente, è prevista da parte di un operatore autorizzato solo nei seguenti casi:

- a per il controllo e la registrazione di atti illeciti perpetrati all'interno del campo iniziale di registrazione della telecamera e che rischierebbero di sfuggire al controllo per lo spostamento dei soggetti coinvolti;
- b in caso di comunicazione, anche verbale e telefonica, di situazioni di illecito o di pericolo segnalate da verificarsi immediatamente; Nel supporto logistico ad operazioni condotte con personale sul luogo videosorvegliato.

2. Le inquadrature effettuate devono comunque essere effettuate evitando riprese inutilmente particolareggiate, tali da essere eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione qualora quest'ultima si renda necessaria in relazione alla gravità dei fatti ripresi o alle esigenze inerenti le finalità dichiarate.

Art. 13 - Sistema di Videosorveglianza Trasportabile

1. Con le finalità di cui al presente regolamento, come previsto dall'art. 3, il Titolare può assegnare in uso al Responsabile, un sistema di videosorveglianza trasportabile e mobile da utilizzare in applicazioni particolari;
2. L'individuazione dei luoghi da sottoporre a videosorveglianza, viene lasciata a discrezione del Responsabile per meglio rispondere alle esigenze ed ai servizi relativi alle situazioni da affrontare, sebbene la collocazione dovrà comunque avvenire sempre nel rispetto delle finalità, dei canoni e delle prescrizioni previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.

Art. 14 - Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia.

1. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico, l'Incaricato o il Responsabile provvederà a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo, alla conservazione delle immagini su appositi supporti.
2. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Autorità Giudiziaria, le persone da essa espressamente autorizzate in forma scritta e gli organi di Polizia.
3. Qualora l'Autorità Giudiziaria o gli Organi di Polizia che non abbiano sottoscritto accordi, intese, convenzioni comunque denominate con il Comune di Cogoletto e che consentano il trattamento

diretto dei dati, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitano di una copia delle riprese effettuate, dovranno presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati. Nel caso delle Forze di Polizia la richiesta dovrà essere motivata e debitamente sottoscritta dal Comandante del Reparto.

Art. 15 - Accesso ai dati

1. Tra i dati raccolti tramite l'impianto di videosorveglianza di norma non sono presenti dati da considerarsi sensibili ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d) del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*". Qualora per le finalità dichiarate, si dovesse procedere al trattamento di dati di questo tipo lo stesso deve avvenire secondo quanto previsto dall'articolo 20 e nei limiti stabiliti dall'articolo 22, commi 3 e 9 dello stesso Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 .

2. In caso di trattamento il diritto di accesso ai dati è garantito all'interessato ai sensi dell'art 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. L'accesso ai dati registrati può avvenire solo da parte del personale autorizzato del Comando di Polizia Locale o degli Organi di Polizia dello Stato che abbiano sottoscritto accordi, intese, convenzioni comunque denominate con il Comune di Cogoleto e che consentano il trattamento diretto dei dati, per le finalità dichiarate e con le modalità descritte dal presente Regolamento.

4. I dati registrati si intendono, comunque, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria e delle Forze dell'Ordine, per fini istituzionali di tali Organi, previa richiesta. Per le Forze dell'Ordine che non abbiano sottoscritto accordi, intese, convenzioni comunque denominate con il Comune di Cogoleto e che consentano il trattamento diretto dei dati la richiesta, debitamente motivata, deve essere formalizzata a firma del Comandante del reparto.

5. I dati registrati non sono accessibili ai privati cittadini. Qualora i richiedenti siano vittime di reati le registrazioni potranno essere rilasciate all'Organo di Polizia o all' Autorità Giudiziaria che ha ricevuto la denuncia con le modalità previste dal presente Regolamento.

Art. 16 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato

o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

3. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nella centrale operativa situata presso la sede della Polizia Locale su appositi server per lo stoccaggio, che impediscono di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini. Alla sala, ubicata all'interno del Comando in un luogo chiuso al pubblico, possono accedere esclusivamente il Responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati. Non possono accedervi o stazionare altre persone se non sono accompagnate da soggetti autorizzati.

CAPO IV

INTEGRAZIONE IMPIANTO

Art. 17 – Integrazione dell'impianto su iniziativa di terzi

1. Privati e/o soggetti terzi, singoli o associati, possono, previa convenzione approvata dalla Giunta, partecipare all'estensione e all'implementazione del sistema di videosorveglianza cittadino mediante l'acquisto diretto e la conseguente cessione al Comune della strumentazione utile ad integrare l'impianto esistente.
2. La cessione al Comune avviene a titolo di comodato d'uso gratuito con obbligo di custodia a carico del comodante; il Comune assumerà l'uso esclusivo e gli oneri di manutenzione ordinaria.
3. Tale strumentazione dovrà essere installata e comprensiva del collegamento alla centrale di gestione dell'impianto comunale di videosorveglianza.
4. La collocazione, l'uso e/o la visione degli apparecchi forniti dai soggetti di cui al comma 1, pur inglobando e/o interessando accessi di interesse privato, dovranno comunque avere una preminente rilevanza pubblica (vincolo d'immagine su aree pubbliche, pur inglobando accessi privati).

CAPO V

CESSAZIONE ATTIVITA' DI VIDEOSORVEGLIANZA

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 18 - Cessazione dell'attività di videosorveglianza

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'attività di videosorveglianza, il Comune di Cogoleto effettuerà la notificazione al Garante ai sensi della vigente normativa.
2. A seguito di ciò i dati raccolti dovranno essere distrutti o conservati per fini esclusivamente istituzionali.

Art. 19- Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale, si rinvia integralmente alle disposizioni contenute nella parte III del Codice.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 - Compiti della Giunta comunale

1. La Giunta comunale, sulla base del presente regolamento, aggiorna l'elenco degli impianti di videosorveglianza di cui all'allegato A).
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo, il responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza segnala tempestivamente alla Se-greteria generale l'installazione di nuovi impianti e le modifiche alle caratteristiche o alle modalità di utilizzo degli impianti già installati.
3. La Giunta Comunale approva le convenzioni di cui all' art. 17 del presente Regolamento

Art. 21 - Disposizioni finali e di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia al Codice approvato con Decreto Legislativo n. 30 giugno 2003 n. 196 e al *Provvedimento in materia di videosorveglianza* emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010, nonché alle altre disposizioni normative vigenti in materia, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il presente Regolamento è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia in caso di eventuali successivi aggiornamenti.
3. Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione che lo approva e sostituisce a tutti gli effetti il precedente regolamento.

Allegato A

Elenco impianti di videosorveglianza fissi, installati sul territorio comunale

- Edifici scolastici e cortili circostanti (Secondaria, Primaria, dell'Infanzia e Nidi) sia del capoluogo che delle frazioni;
- Sottopasso Ferroviario capoluogo;
- Cimiteri (capoluogo, Sciarborasca e Lerca);
- Isola ecologica di Via della Pace e presidi di conferimento (mini-isole con contenitori per raccolta differenziata) su tutto il territorio comunale;
- Parchi giochi per bambini e parchi pubblici (P.zza Giovanni XXIII, Villa Nasturzio, Villa Rossello, Villa Isorella, Parco Comunale Giardini Tubi Ghisa, Sciarborasca loc. Priccone e Bricco Falò, Lerca Rotonda);
- Edifici e magazzini comunali utilizzati in proprio o concessi per servizio pubblico ad altri soggetti;
- Impianti temporanei a rotazione presso aree a rischio di abbandono di rifiuti;
- Impianti speciali di ripresa e riconoscimento targhe veicolari ai varchi di accesso carrabile al territorio Comunale (Via Aurelia di Levante, Via Aurelia di Ponente, Via al Deserto, Via Bordin) ed impianto mobile in dotazione ad autoveicolo di servizio Polizia Locale.”